

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Rassa (Vercelli)

Accordo di programma tra i comuni di Rassa Pila Piode Scopa Balmuccia Rossa Scopello per realizzazione piste ciclabili nei territori dei comuni sopracitati e Parco Avventura "Dinelli".

Accordo di programma tra i Comuni di: Rassa, Pila, Piode, Scopa, Balmuccia, Rossa, Scopello per la realizzazione di piste ciclabili nei territori dei Comuni sopra citati e parco avventura località "Dinelli" al fine di rendere accessibili e fruibili al turista nuovi servizi ed attrattive turistico-ambientali della valle.

L'anno 2008, Addì 03 del mese di novembre alle ore 18:00 presso il Municipio di Rassa;

TRA

Il Comune di Rassa rappresentato dal Sindaco Tocchio Fabrizio, domiciliato per la carica in Rassa

Il Comune di Pila, rappresentato dal Sindaco Gilardi Germano, domiciliato per la carica in Pila

Il Comune di Piode rappresentato dal Sindaco Piccolomini Francesca, domiciliato per la carica in Piode

Il Comune di Scopa rappresentato dal C. Prefettizio dott. ssa Elena Daghetta, domiciliato per la carica in Scopa

Il Comune di Balmuccia rappresentato dal Sindaco Uffredi Moreno, domiciliato per la carica in Balmuccia

Il Comune di Scopello rappresentato dal Sindaco Ferraris Paolo, domiciliato per la carica in Scopello

Il Comune di Rossa rappresentato dal Sindaco De Dominicis Gianpaolo, domiciliato per la carica in Rossa

PREMESSO

Che la Giunta Regionale del Piemonte con DGR n.80 – 3601 del 2 agosto 2006 ha approvato il Piano Triennale degli Interventi 2006/2008 in attuazione dell'art. 5 della L.R. 24/01/2000 n.4, modificato con L.R. del 24/01/2000 n. 5 "Interventi Regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici";

Che la Regione Piemonte ha approvato con DGR n. 47-8657 del 21 aprile 2008 il Piano Strategico Regionale per il Turismo e con DGR n. 49-8659 del 21 aprile 2008 il Programma Turistico Operativo, quali strumenti attraverso cui realizzare lo sviluppo turistico del Piemonte, favorendo la nascita e il consolidamento di prodotti turistici coerenti con la realtà regionale ed adeguati alle aspettative della domanda;

Che la Regione Piemonte con DGR n. 65-9161 del 7 luglio 2008 ha approvato, ai sensi della L.R. n.4 del 24/01/2000, modificata con L.R. n. 5 del 24/01/2000 "Interventi Regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici", il Piano Annuale di Attuazione per l'anno 2008;

Che il Piano Annuale di Attuazione per l'anno 2008 della Regione Piemonte si propone di:

incrementare i flussi turistici

favorire l'aumento della permanenza media dei turisti

aumentare il contributo del turismo all'economia regionale,

con lo sviluppo di modelli che sappiano coniugare la tutela dell'ambiente naturale e del territorio con lo sviluppo sociale ed economico.

Che le Amministrazioni Comunali di cui sopra intendono realizzare nei propri territori idonee piste ciclabili con la creazione in località "Dinelli" di un parco avventure, permettendo in tal senso una fruizione multidisciplinare dell'ambiente e delle strutture ricettive presenti, il tutto in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Annuale di Attuazione 2008 approvato dalla Regione Piemonte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 – Oggetto dell'accordo di programma

Il presente accordo di programma è finalizzato:

Alla realizzazione di piste ciclabili nei territori dei Comuni sopra citati e parco avventura località "Dinelli" al fine di rendere accessibili e fruibili al turista nuovi servizi ed attrattive turistico-ambientali della valle.

Alla presentazione da parte del soggetto attuatore alla Regione Piemonte – assessorato al turismo, settore offerta turistica interventi comunitari in materia turistica – dossier di candidatura ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" entro il 15/10/2008.

Alla ricerca di partner privati ed associazioni disponibili a cofinanziare e gestire gli interventi programmati mediante adozione di apposite convenzioni da stipularsi tra le parti.

Al cofinanziamento della spesa necessaria alla attuazione degli interventi con mezzi propri di bilancio.

Art 2- Soggetto attuatore

Il Comune di Rassa è il soggetto attuatore del presente accordo di programma.

Art 3 – Obblighi a carico delle parti

Per la realizzazione del presente accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:

I Comuni di Pila, Piode, Scopa, Scopello Balmuccia, e Rossa si impegnano a:

Conferire, mediante atti deliberativi delle rispettive Giunte Comunali delega al Legale Rappresentante del Comune di Rassa a proporre alla Regione Piemonte, entro il 15/10/2008, l'istanza di contribuzione, ai sensi del "Piano annuale di attuazione 2008" L.R. 24/01/2000 n. 4 e s.m.i. per la realizzazione di piste ciclabili nei territori dei Comuni sopra citati e parco avventura località "Dinelli" al fine di rendere accessibili e fruibili al turista nuovi servizi ed attrattive turistico-ambientali della valle.

Cofinanziare l'iniziativa con propri fondi di bilancio nella misura non inferiore al 1% della spesa complessiva necessaria alla realizzazione degli interventi mediante adozione di formali atti di impegno a finanziamento Regionale accordato.

Il Comune di Rassa si impegna a:

Conferire idoneo incarico per la redazione del dossier di candidatura e relativo studio di fattibilità ad esperti professionisti da presentare alla Regione Piemonte - assessorato turismo – entro il 15/10/2008.

Cofinanziare quota parte della spesa necessaria alla realizzazione degli interventi mediante l'utilizzo di fondi assegnati per la realizzazione dei percorsi ciclabili nel proprio territorio nella misura di € 250.000,00.

Sottoscrivere idonee convenzioni con i soggetti partner privati e associazioni interessati a cofinanziare e gestire l'iniziativa.

I Comuni di Rassa, Pila, Piode, Scopello, Scopa, Balmuccia e Rossa si impegnano a ricercare partner privati disponibili a cofinanziare e gestire le realizzande piste ciclabili e relativo parco avventure.

Art 4 – Tempi ed attuazione dell'accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino alla realizzazione degli interventi piste ciclabili e parco avventura individuati nel dossier di candidatura da presentare alla Regione Piemonte e consequenziali progetto definitivo ed esecutivo dell'intera opera.

La mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo precedente comporta l'immediata risoluzione dell'accordo stesso.

Art 5 – Modifiche dell'accordo

L'accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art 6 – Collegio di Vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti dei Comuni di Rassa, Pila, Piode, Scopa, Balmuccia, Scopello, Rossa o di un loro delegato, e presieduto dal Sindaco del Comune di Rassa o suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art 34, comma 7, del D-Lgs 18 agosto 200, n. 267.

Il Collegio può disporre ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente accordo.

Il Collegio di Vigilanza vigila può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili ed i funzionari degli uffici competenti in materia degli enti firmatari dell'accordo, coordinati dal responsabile del procedimento.

Art 7- Effetti dell'accordo

I soggetti che stipulano il seguente accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso.

Art 8 – Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accordo stesso e saranno preliminarmente esaminate dal collegio di vigilanza di cui all'art 6 del presente accordo.

Nel caso in cui il collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un collegio arbitrale, nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Vercelli su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art 9 – Norma di rinvio

Per quanto previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell'accordo di programma di cui all'art 34 del D.Lgs n. 267/2000

Art 10 – Pubblicazione

Il Comune di Rassa trasmette ai Comuni di Pila, Piode, Scopello, Scopa, Balmuccia, Rossa il presente accordo di programma e provvede alla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune di Rassa
Tocchio Fabrizio

Per il Comune di Piode
Piccolomini Francesca

Per il Comune di Pila
Gilardi Germano

Per il Comune di Scopello
Ferraris Paolo

Per il Comune di Scopa
C. Prefettizio Daghetta Elena

Per il Comune di Balmuccia
Uffredi Moreno

Per il Comune di Rossa
De Dominici Gianpaolo

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino - Alessandria

Tariffe del servizio idrico integrato (S.I.I.) - Decorrenza da 01/01/2009.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino"

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 47 del 22/12/2008

Comunica

Le Tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) – decorrenza dallo 01/01/2009.

Tariffe valide per i Comuni e per i segmenti di servizio di cui all'Allegato C del Contratto n. 117590 del 20/12/02, come modificato con Atto Aggiuntivo al medesimo n. 150762 del 22-12-2003 e successivi provvedimenti deliberativi dalla Conferenza dell'ATO6.

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato, per le varie tipologie di utenti e per i diversi scaglioni di consumo ed i canoni di fruizione del servizio, sono determinati come segue:

- *utenze domestiche*
- Canone di fruizione del S.I.I.
€ 24,0000 annui
- Tariffa agevolata, per consumi da 0 a 60 mc/a
€ 0,6152 per mc
- Tariffa base, per consumi da 60 a 150 mc/a
€ 1,0556 per mc
- I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a
€ 1,3398 per mc
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a
€ 1,7644 per mc
- *utenze non domestiche*
- Canone di fruizione del S.I.I.
€ 48,0000 annui
- Tariffa base, per consumi da 0 a 150 mc/a
€ 1,0556 per mc
- I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a
€ 1,7644 per mc
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a
€ 1,9116 per mc
- *utenze agricole zootecniche*
- Canone di fruizione del S.I.I.
€ 48,0000 annui
- Tariffa agevolata, senza limite di consumo
€ 0,5278 per mc
- *utenze pubbliche*
- Canone di fruizione del S.I.I.
€ 24,0000 annui
- -Tariffa agevolata, senza limite di consumo
€ 1,0556 per mc
- *grandi utenze*
- Per grandi utenze industriali e/o commerciali, ovvero per forniture di acqua all'ingrosso, potabile o meno, ovvero per forniture di acque di riutilizzo il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori nelle quali saranno determinati i canoni ed i prezzi di fornitura. Le suddette convenzioni saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'A.Ato6.

- *utenze produttive di collettamento e depurazione*

Per le utenze produttive di collettamento e depurazione il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori determinando le tariffe in base alla qualità ed alla quantità dei reflui scaricati. Le suddette convenzioni saranno sottoposte ad approvazione dell'A.Ato6.

Per tali utenze i coefficienti previsti dalle tariffe massime da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione (art 18 del Regolamento di fognatura dell'A.Ato6 "Alessandrino") sono stabiliti come segue:

Q = canone di fruizione del servizio € 88;

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura € 0.2676 per mc;

D = coefficiente di costo del servizio di depurazione (€/mc):

- per i primi 2.000 mc scaricati € 0,3134 per mc;

- per i volumi eccedenti i 2.000 mc € 0,4992 per mc.

db = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti secondari € 0.1356 per mc;

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari € 0.1105 per mc;

dv = € 0.1105 per mc;

- *tariffe per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne*

TF = canone di fruizione del servizio di fognatura e depurazione € 22.08;

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura € 0.2676 per mc;

CD = coefficiente di costo del servizio di depurazione € 0.6117 per mc.

Le tariffe delle utenze situate in Comuni appartenenti a Comunità Montane, con esclusione del canone di fruizione del S.I.I., sono ridotte del 5%.

Le tariffe sopra elencate sono riferite all'intero Servizio Idrico Integrato. In caso di erogazione disgiunta delle componenti del servizio le medesime saranno applicate, sia per la quota di canone di fruizione del Servizio, sia per le tariffe, secondo i seguenti coefficienti:

* servizio acquedotto 0,54;

* servizio fognatura 0,14;

* servizio depurazione 0,32.

Per gli anni successivi, le tariffe varieranno con l'applicazione degli incrementi previsti nel contratto tra Ato6 e Gestore e nei suoi allegati, fatte salve eventuali compensazioni in più o in meno in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto.

Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici d'A.Ato6, Sportello Utenti, tel. 0131/038004 o consultare il sito Internet www.ato6alessandrino.it

Alessandria, 12 gennaio 2009

Il Direttore dell'A.Ato6

Renzo Tamburelli

Il Presidente dell'A.Ato6

Massimo Brina

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Brusasco in data 28/02/2008.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Brusasco, Crescentino, Cavagnolo, Rondissone, Brozolo, Verolengo, Monteu da Po, Foglizzo (ambito territoriale n.17) e nella sede dell'ATC di Torino in data 17/12/2008, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Brusasco in data 28/02/2008 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso tale graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla I Commissione Assegnazione Alloggi di e.r.p. c/o A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 16/01/2009.

Il Presidente della Commissione
 Franco Gamba

Comune di Baldissero Torinese (Torino)
Piano di recupero ad istanza della Sig.ra Quaglia Graziella in area "Nab" del P.R.G.C. - Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 33 del 16.10.2008.

Il Consiglio Comunale

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2008

(...omissis...)
delibera

1) approvare il Piano di Recupero presentato in data 16.11.2007 - prot. n. 7773 - dalla Sig.ra Quaglia Graziella in Padalino (...omissis...) relativo agli immobili siti in Baldissero Torinese, via Roma n. 23/4, distinti al N.C.T. al Foglio 16, mappali 611 - 612, per la ristrutturazione edilizia di:

- fabbricato di civile abitazione con formazione di n. 2 unità abitative distinte (fabbricato A);

- fabbricato esistente adibito a ricovero mezzi agricoli e fienile in fabbricato di civile abitazione con formazione di n. 2 unità abitative distinte (fabbricato B).

(...omissis...)

3) Procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione, in estratto ad avvenuta esecutività della stessa, al fine di conferire efficacia al Piano approvato, ai sensi dell'art. 41 bis, comma 6, della L.R. 56/77 e s.m.i.

Il Segretario generale
 Daniele Palermi

Comune di Casale Corte Cerro (Verbanio Cusio Ossola)
Avviso d'asta pubblica ad offerte segrete per la vendita di immobile sito in comune di Gravellona Toce in via Cantarana.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

In esecuzione alla Deliberazione C.C. n. 39 del 19.11.2008 e alla Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 14 in data 13.01.2009.

rende noto

che il giorno 18 febbraio 2009 alle ore 15,00 presso l'ufficio di segreteria del Comune di Casale Corte Cerro, avrà luogo un pubblico incanto per la vendita, mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base indicato nel presente avviso (art. 73 lett. c) R.D. 827/1924), del seguente bene immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale:

Lotto unico: Nel Comune di Gravellona Toce in via Cantarana, sedime di terreno di proprietà comunale censito al C.T. foglio 10 mappale n. 508 di complessivi mq. 350.

Il prezzo a base d'asta è di €. 28.000 (ventottomila).

Nel caso in cui il primo incanto dovesse andare deserto avrà luogo il secondo pubblico incanto in data 25 febbraio 2009 alle ore 15,00.

Gli interessati possono richiedere informazioni sugli immobili e sulle modalità di gara telefonicamente al numero tel. 0323/692122, prendere visione della documentazione tecnica e ritirare copia del bando, personalmente, presso l'Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico.

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la gara.

Casale Corte Cerro, 15.01.2009

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
 Valentini Valentino

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)
Avviso ai creditori per interventi manutentivi per la protezione da fenomeni erosivi di pile e spalle del ponte stradale sul fiume Po.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che con contratto Rep. n. 2352 del 13.10.2006 registrato in Casale Monferrato il 20.10.2006 al n. 1079 serie 1 Atti pubblici, sono stati aggiudicati gli interventi manutentivi per la protezione da fenomeni erosivi di pile e spalle del ponte stradale sul fiume Po, all'Impresa GENCO S.r.l., Via Consolata n. 11, Ceva (CN).

Che i lavori si sono svolti unicamente nel territorio comunale di Casale Monferrato;

Visto l'art. 189 del DPR 554/1999;

avvisa

tutti coloro che vantino un credito nei confronti dell'Impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o terreni ovvero per danni arrecati dall'Impresa nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso le domande ed i titoli del loro credito, supportando tale richiesta con la relativa documentazione dimostrativa, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Casale Monferrato, 13.01.2009

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Filippo Ciceri

Comune di Castelnuovo Don Bosco (Asti)
Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 25 Novembre 2008, esecutiva l'11 Dicembre 2008 - Demanializzazione e sdemanializzazione tratti di strada nel territorio del comune di Castelnuovo Don Bosco.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

4. Di disporre il declassamento e alla sdemanializzazione ai sensi della Legge regionale 86/1996 e s.m. ed i. del tratto di reliquato stradale ceduto dal Comune ai privati indicato al Foglio 7/a particella n.1790;

5. Di disporre il classamento e la demanializzazione ai sensi della Legge regionale 86/1996 e s.m.ed i. del tratto di strada che verrà acquisito al patrimonio comunale indicato al Foglio 7/a particella n. 1777;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 86/1996 e s.m. ed i. per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, con la possibilità per chiunque, nei successivi 30 giorni, di presentare motivata opposizione;

(omissis)

8. Di dare atto che la demanializzazione e sdemanializzazione disposti con la presente deliberazione avranno efficacia a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

9. Di dare atto che successivamente alla demanializzazione e sdemanializzazione si provvederà alla rogazione dell'atto pubblico di permuta ed alle successive incombenze relative alla registrazione e trascrizione, con oneri totalmente a carico delle parti private.

(omissis)

Il Sindaco

Felice Andriano

Comune di Cavallermaggiore (Cuneo)
Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C. - Avviso di pubblicazione documento programmatico e relazione tecnica ai fini ambientali.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica

rende noto

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26 novembre 2008, esecutiva ad ogni effetto di legge, è stata approvato, ai sensi del 2° comma dell'art. 31-ter della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il fascicolo a titolo "*Documento Programmatico e Relazione Tecnica ai fini ambientali*" ed i relativi allegati cartografici, per l'avvio della variante strutturale al vigente P.R.G.C. denominata "Variante Strutturale n. 3/2008".

- che la sopra citata delibera di approvazione ed il relativo fascicolo a titolo "*Documento Programmatico e Relazione Tecnica ai fini ambientali*" (nonché i relativi allegati cartografici), sono resi pubblici da questo Comune mediante deposito in pubblica visione, presso la

Segreteria Comunale, per 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere

dal 19 gennaio 2009 e fino al 02 febbraio 2009 compreso

- che l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, per la visione della suddetta delibera e del relativo fascicolo a titolo "*Documento Programmatico e Relazione Tecnica ai fini ambientali*" (nonché dei relativi allegati cartografici) è il seguente:

- il lunedì dalle ore 09,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,00 presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica;

- dal martedì al venerdì dalle ore 09,30 alle 12,30 presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica;

- il sabato dalle ore 09,30 alle 11,30 presso l'Ufficio Anagrafe-Stato Civile;

- la domenica dalle ore 10,00 alle 11,00 presso l'Ufficio di Polizia Municipale.

- che entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla scadenza del sopra citato periodo di deposito e quindi il giorno 17 febbraio 2009 (compreso), chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi (originale in bollo più due copie in carta libera).

Dalla Residenza Municipale, li 12 gennaio 2009

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
 Mauro Bonino

Comune di Centallo (Cuneo)
Deliberazione Consiglio comunale n. 41 del 29.03.2008 - "Piano di recupero in area 03RE17 Via San Biagio - Società GIDUE di Garrone Lidia & C. s.n.c.

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare il Piano di Recupero presentato dalla Società GIDUE di Garrone Lidia & C. s.n.c. in data 31.03.2008 prot. N. 2849 - Reg. Domande n. 21/2008, finalizzato al recupero residenziale, mediante operazioni di ristrutturazione edilizia, di fabbricato a destinazione abitativa, sito in Centallo Via San Biagio, in zona di P.R.G.C. classificata RE – insediamenti residenziali (esistenti da mantenere allo stato di fatto), corredato dagli elaborati tecnici di progetto a firma dei progettisti Arch. FENOGLIO Livio di Cuneo, Geom. BECCHIO Giovanni di Centallo e Geom. BARRA Igor di Centallo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pur non essendo materialmente allegati alla presente e precisamente:

- Tav. n. 1 - Relazione illustrativa;
 - Tav. n. 2 - Schema di convenzione;
 - Tav. n. 3 – Estratti di P.R.G. con perimetrazione del P.d.R. e planimetrie catastali;

- Tav. n. 4 – Planimetrie generali dell'intervento;
 - Tav. n. 5 – Rilievo fabbricati esistenti e calcoli planovolumetrici;

- Tav. n. 6 – Progetto dell'intervento e calcoli planovolumetrici;

- Tav. 7 – Tavola delle sovrapposizioni, visure catastali e calcoli del P.d.R.;

- Tav. n. 8 – Impatto ambientale;

- Tav. n. 9 – Tavola delle urbanizzazioni;
- Tav. n. 10 – Norme di attuazione e scheda di zona.

2) Di approvare lo schema di convenzione edilizia composta di n. 14 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi entro 3 mesi dalla data di esecutività della presente Delibera, tra la civica Amministrazione e la Società proponente. (ai sensi dell'art. 28 della citata Legge nazionale 457/78);

(omissis)

6) Di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico geom. Marengo Giuseppe al quale saranno attribuiti tutti gli adempimenti successivi alla presente Delibera;

7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Giuseppe Marengo

Comune di Cesana Torinese (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 27/11/2008
"Modifica al Regolamento Edilizio Comunale".**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 in data 27/11/2008 ha approvato la proposta di deliberazione relativa a: "Modifica al Regolamento Edilizio Comunale".

(omissis)

delibera

1) Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento alle dettagliate motivazioni riportate nella premessa medesima;

2) Di modificare l'art. n. 2 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 16.05.2003 e modificato con le deliberazioni di C.C. n. 35 del 30.09.2003, n. 31 del 21.06.2005, 18 del 27/06/2007 e 15 del 27/06/2008, come risultante dall'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3) Di modificare l'art. n. 32 del regolamento edilizio comunale approvato con delibera di C.C. n. 14 del 16.05.2003 e modificato con le deliberazioni di C.C. n. 35 del 30.09.2003, n. 31 del 21.06.2005, 18 del 27/06/2007 e 15 del 27/06/2008, come risultante dall'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

4) Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

Cesana Torinese, 12/01/2009

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giorgio Fasano

Comune di Cesana Torinese (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2008
"Modifica al Regolamento Edilizio Comunale".**

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 in data 29/12/2008 ha approvato la proposta di

deliberazione relativa a: "Modifica al Regolamento Edilizio Comunale".

(omissis)

delibera

1) Di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento alle dettagliate motivazioni riportate nella premessa medesima;

2) Di modificare l'art. n. 2 del regolamento edilizio comunale, come risultante dall'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3) Di inserire l'art. n. 2 bis nel regolamento edilizio comunale al fine di costituire e normare la Commissione Locale per il Paesaggio, come risultante dall'allegato testo che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

4) Di prendere atto che il membro integrato con specifica e comprovata esperienza nella tutela dei valori ambientali è decaduto, ritenendo però sempre valida la commissione edilizia vigente;

5) Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 19/99, alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica;

Cesana Torinese, 12/01/2009

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Fasano Giorgio

Comune di Frassineto (Torino)

Estratto della Deliberazione C.C. n. 17 del 19 dicembre 2008 avente per oggetto: "Declassificazione di un tratto di strada comunale in frazione Lupetta - determinazione".

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Delibera

Di declassificare in via definitiva i tratti di strada comunale presso la frazione Lupetta, in mappa al foglio 29 particelle nn. 505 e 506, per una superficie complessiva di mq. 49;

Di trasferire i sopradescritti tratti di strada comunale nel patrimonio disponibile del Comune di Frassineto;

(omissis)

Comune di Germagno (Verbano Cusio Ossola)

Decreto d'esproprio n. 1/2009. Proprietà Brughera Luigino - Realizzazione percorso pedonale sponda destra Rio Sasso.

Il Sindaco

In qualità di responsabile per le procedure espropriative di questo Comune;

In attuazione dei seguenti atti (già regolarmente notificati alla proprietà interessata):

- Delibera di Giunta Comunale n. 49/08 "Lavori di completamento fognatura comunale e rete idrica in Via Monte Grappa, Via alla Colla, Via Don Michele Bianchi e percorso pedonale Rio Sasso: conferma approvazione

progetto definitivo/esecutivo e dichiarazione opera di pubblica utilità" del 27/10/2008,

- Determina n. 139 del 29/10/2008 "Percorso pedonale sponda destra Rio Sasso: impegno di spesa. Avvio determinazione indennizzi espropriativi",

- Determina n. 161 del 10/12/2008 "Percorso pedonale sponda destra Rio Sasso - impegno di spesa. Determinazione provvisoria indennizzo espropriativo".

Ai sensi degli Artt. 20 e 23 del D.P.R. n. 327/2001;

Dato atto che l'indennità provvisoria, determinata come segue:

- Foglio 83, Mapp 454: 10 m2 – proprietà Brughera Luigino – indennizzo provvisorio € 400,00

- Foglio 83, Mapp.81: 25 m2 – proprietà Brughera Luigino – indennizzo provvisorio € 1.000,00

non è stata accettata dalla proprietà ed è stata depositata alla Cassa Depositi e Prestiti.

Dato atto che l'indennità definitiva sarà determinata con la seguente modalità:

Collegio Tecnico oppure Commissione Provinciale

dispone

L'acquisizione alla proprietà comunale dei seguenti immobili:

- Foglio 83, parte del Mapp 454: 10 m2;

- Foglio 83, parte del Mapp.81: 25 m2;

come individuate nell'allegata planimetria catastale, a condizione che il presente Decreto sia successivamente notificato ed eseguito

avverte

Il Signor Brughera Luigino che il presente Decreto sarà eseguito, con l'immissione nel possesso e la redazione del verbale di cui all'Art. 24 del D.P.R. 327/2001 il giorno 02/02/2009 alle ore 14.00 presso i Mappali in oggetto.

Dalla sede Municipale, li 22 Gennaio 2009

Il Sindaco

Responsabile del Servizio

Paolo Rossetti

Comune di Moncalieri (Torino)

Lavori di ristrutturazione della scuola Marco Polo con trasformazione della scuola materna da 3 a 4 sezioni.

Impresa appaltatrice SC Edil di Pagliero Renzo & C. sas con sede in Castellamonte (TO), frazione Spineto n. 185 in ATI con la ditta E.T.T. di Truccano Cristiano con sede in Courgnè via Galimberti n. 6

Progetto approvato con delibera di G.C. n. 46 del 26/02/2007

Affidamento lavori determinazione dirigenziale n. 1437 del 07/09/2007

Contratto n. 13198 del 23/11/2007 registrato in Moncalieri il 05/12/2007 al n. 930 Serie 1.

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
Euro 1.031.102,08

Opere mirate all'abbattimento delle barriere architettoniche al netto del ribasso d'asta: Euro 48.790,35

Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Euro 51.682,00

Ribasso d'asta 18,547%

Importo contrattuale: Euro 1.131.574,43

Perizia di Variante rep. n. 13263 del 29/10/2008 compreso oneri sicurezza: Euro 56.553,41

Nuovo Importo Contrattuale: Euro 1.188.127,84

verbale consegna lavori: 15/10/2008

sospensione lavori: 01/08/2008

ripresa lavori: 20/08/2008

ultimazione lavori: 20 novembre 2008

importo conto finale del 07 gennaio 2009: €. 1.188.087,9

Il sottoscritto Angelo Ferrero, Sindaco del Comune di Moncalieri, vista l'ultimazione dei "Lavori di ristrutturazione della scuola Marco Polo con trasformazione della scuola materna da 3 a 4 sezioni", eseguiti dalla ditta SC Edil di Pagliero Renzo & C. sas con sede in Castellamonte (TO), frazione Spineto n. 185 in ATI con la ditta E.T.T. di Truccano Cristiano con sede in Courgnè via Galimberti n. 6

invita

tutti coloro che abbiano subito danni nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi nonché abbiano patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori, a presentare a questo Comune entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente avviso, dei titoli o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.

Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.

Moncalieri, 9 gennaio 2009.

Il Sindaco

Angelo Ferrero

Comune di None (Torino)

Avviso di adozione della versione del Regolamento Edilizio aggiornata dall'Agenzia Energia ed Ambiente di Torino sulla base della nuova normativa in materia di rendimento energetico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Rende noto

Che il Consiglio Comunale nella seduta del 16.12.2008 ha approvato la deliberazione n. 34, esecutiva, ad oggetto: "Adozione della versione del Regolamento Edilizio aggiornato dall'Agenzia Energia ed Ambiente di Torino sulla base della nuova normativa in materia di rendimento energetico", in ottemperanza al D.LGS. 29.12.2006 n. 311, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al "Rendimento energetico nell'edilizia" vigente dal 2.2.2007.

None, 12 gennaio 2009

Il Responsabile del Servizio
Urbanistica/Edilizia Privata

Eros Primo

Comune di Sandigliano (Biella)

Avviso di pubblicazione e deposito Progetto Preliminare di variante in itinere del nuovo P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio Tecnico vista la L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 20 L.R. 40/98, e.s.m.i.

rende noto

Che il Consiglio Comunale in data 26.11.2008 con deliberazione n. 41, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante in itinere del nuovo P.R.G.C. (stesura preliminare);

Che i relativi elaborati sono in pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Sandigliano e depositati a disposizione del pubblico presso L'Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni consecutivi a far data dal 23.01.2009, fino al 21.02.2009 compresi. L'accesso al pubblico è consentito dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 mentre i giorni festivi, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 10:00.

Che dal 22.02.2009 al 23.03.2009 compresi decorre il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o proposte ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. ed altresì ai sensi della L.R. 14.12.1998 n. 40 in ordine alla compatibilità ambientale.

Che le osservazioni o proposte di cui al comma precedente dovranno essere presentate in duplice copia di cui una in bolli.

Che per quanto riguarda le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 comma 4 della L.R. 40/98, le stesse dovranno essere formulate direttamente nei confronti della Regione Piemonte ed inviate al Comune di Sandigliano solo per conoscenza.

Il Sindaco

Raffaella Pongiluppi

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Nanni Patteri

Comune di Susa (Torino)

Adozione Variante Semplificata al Piano Regolatore Generale Comunale. Art. 19 D.P.R. 327/2001 del 8/6/2001

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 17/11/2008;

Visto l'art. 19 del D.P.R. 327/2001 del 08/06/2001 e s.m.i.;

Rende noto che presso la Segreteria comunale sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi e cioè dal 22.01.2009 al 20.02.2009 compreso, gli elaborati costituenti la Variante Semplificata del Piano Regolatore Generale Comunale.

Durante il periodo di deposito chiunque ha la facoltà di prendere visione degli atti negli orari di apertura al pubblico.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e cioè dal 05.02.2009 al 20.02.2009 chiunque ne abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte munite anche di supporti esplicativi.

Le osservazioni dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Susa, che ne rilascerà ricevuta, in n. 4 copie di cui una in carta legale.

Susa, 12 gennaio 2009

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Valerio Menone

Comune di Torino

AVVISO DI RETTIFICA- Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Adozione della Variante n. 167 al P.R.G. - Ambito del Castello del Drosso - Cascina Torta e Perino.

Nell'avviso in oggetto pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 31/12/2008 - Parte III, il periodo di pubblicazione sull'Albo pretorio è stato erroneamente indicato dal "24 dicembre 2008 al 22 gennaio 2009" mentre deve intendersi dal "29 dicembre 2008 al 27 gennaio 2009"

Il Direttore Divisione

Urbanistica ed Edilizia Privata

Paola Virano

Comune di Torino

Bando pubblico per l'erogazione di incentivi per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici.

Il Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali

rende noto

che è stato indetto un bando pubblico per l'erogazione di incentivi in conto capitale per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici.

Possono aderire al bando persone fisiche e/o giuridiche private, a fronte della realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica installati su edifici residenziali siti nel comune di Torino.

Le risorse destinate a tale iniziativa sono determinate in euro 200.000,00 e gli incentivi saranno erogati nella misura di euro 500,00 per ogni Kwp, per un massimo di 20 Kwp installati.

La visione integrale del bando e le modalità di partecipazione sono disponibili e scaricabili dal sito internet www.comune.torino.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Sostenibilità Ambientale e Tutela Animali del Comune di Torino - tel. 011.4420170-199 fax 011.4420174 - e-mail: giuseppe.portolese@comune.torino.it.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31/12/2009.

Il Dirigente Settore Sostenibilità Ambientale

e Tutela Animali

Giuseppe Portolese

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale n. 182 al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l'art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 203 del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc. n. 2008 07394/09),

con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 182 al vigente P.R.G., concernente la valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale

Rende Noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 16 gennaio 2009 al 14 febbraio 2009 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del 22 gennaio 2009. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 13 gennaio 2009

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Torino

Consiglio comunale 3 novembre 2008 - Delibera 2008 05727/008 - Accertamento della proprietà di n. 22 strade acquisite per usucapione al demanio del comune. Classificazione. Provvedimenti.

(omissis)

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa ed in coerenza con quanto indicato nell'unito referto tecnico-economico (all. 1 - n.) prodotto dal Settore Suolo Pubblico Nuove Opere, l'accertamento in via amministrativa della proprietà della Città per usucapione (articolo 1158 Codice Civile) delle aree di sedime delle seguenti n. 22 strade già adibite all'uso pubblico da oltre venti anni e rappresentate nei tratti colorati delle allegate planimetrie facenti parte integrante della presente deliberazione (all. 2-23 - nn.):

<i>N.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Identificativi Catastali C.N.T.</i>	<i>Circoscrizione</i>
02	via Acciarini	foglio 1394 strada pubblica	02
03	via De Margherita	foglio 1429 strada pubblica	02
04	via Guglielminetti 10 int.	foglio 1343 strada pubblica	02
05	via Osoppo (tratto Tirreno / Matera)	foglio 1343-1344 strada pubblica	02
06	strada Basse di Dora	foglio 1168 strada pubblica	04
07	via Romagnano (tratto Monte Grappa / Borgosesia)	foglio 1172 strada pubblica	04
08	via Sostegno (tratto via Valgioie / Massaua)	foglio 1167 strada pubblica	04
09	via Brusnengo	foglio 1077 strada pubblica	05
10	via Gorresio (tratto Potenza / Forlì)	foglio 1110 strada pubblica	05
11	via Gramegna (tratto viabile Giachino / Brin)	foglio 1124 strada pubblica	05
12	via Massa (tratto viabile Orbetello / Veronese)	foglio 1078 strada pubblica	05
13	via Valfenera	foglio 1025-1026 strada pubblica	05
14	via Salgari	foglio 1098 strada pubblica	06
15	via Andreis 18 int.	foglio 1215 strada pubblica	07
16	via Sineo 7 int.	foglio 1277 strada pubblica	07
17	via Sineo 12 int.	foglio 1277 strada pubblica	07
18	strada Antica di Revigliasco (tratto viabile da strada San Vito-Revigliasco fino all'inizio dell'int. 19)	foglio 1356 strada pubblica	08
19	strada degli Alberoni (tratto viabile da corso Moncalieri fino ad inizio dell'int. 18)	foglio 1417 strada pubblica	08
20	via Barbaresco	foglio 1445 strada pubblica	09
21	via Garzigliana	foglio 1445 strada pubblica	09
22	via Passo Buole 170 int.	foglio 1440 strada pubblica	09
23	via Spaventa	foglio 1380 strada pubblica	09

2) di formalizzare l'accertamento in via amministrativa della proprietà della Città per usucapione delle aree di sedime indicate nel punto 1) del dispositivo mediante atto pubblico unilaterale che verrà trascritto alla Conservatoria a cura dei competenti Uffici.

E' demandato agli Uffici competenti di inserire da tale data le vie sopra citate nell'elenco delle strade comunali e di svolgere gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni;

3) di dare atto che le suddette aree sono già identificate a Catasto come Strade Pubbliche, per cui non occorre effettuare alcuna operazione catastale;

4) dare atto che, ai fini della classificazione delle strade qui contemplate, il presente provvedimento viene adottato in attuazione della delega accordata alle Province e ai Comuni con Legge Regionale 21 novembre 1996, n. 86;

5) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione all'Albo Pretorio, chiunque può presentare motivata opposizione avverso la deliberazione redatta in bollo e trasmessa con lettera raccomandata A.R. al Comune di Torino - Direzione Patrimonio - Settore Contratti Attivi, Amministrazione - via Palazzo di Città n. 7. Sulle opposizioni decide in via definitiva il Consiglio Comunale;

6) di dare atto che gli interventi manutentivi necessari per eliminare le eventuali situazioni di pericolo già presenti o che dovessero in seguito manifestarsi sono attuati nell'ambito delle normali attività finanziate con i fondi di manutenzione ordinaria e che le opere di sistemazione o comunque di maggiore importanza da eseguire sul suolo, nel sottosuolo e per l'illuminazione pubblica verranno realizzati in base a specifici programmi da finanziare nel tempo, previo loro inserimento nei relativi piani d'investimento. Detti interventi saranno oggetto di specifici atti adottati dai Settori competenti;

7) di approvare, in attuazione del punto 4.1.2 della deliberazione (mecc. 9605187/08) citata in narrativa, l'aggiornamento dell'elenco generale delle vie ancora da comunaliizzare, fatte salve le verifiche sui requisiti, facente parte integrante della presente deliberazione (all. 24 - n.);

8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta modificazioni urbanistiche ed edilizie, poichè le aree di cui trattasi sono già previste come strade dal Piano Regolatore Generale e come tali sono già materialmente realizzate;

9) di dare atto che il presente provvedimento divenuto definitivo sarà trasmesso alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R. e avrà efficacia a decorrere dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione. Tale pubblicazione integra il requisito di efficacia previsto dall'articolo 21 bis della Legge 240/1990, ritenuta forma di pubblicità notiziale adeguata alla fattispecie poichè, per il notevole numero di destinatari, la comunicazione personale del provvedimento risulta particolarmente gravosa.

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Programma Integrato in variante al PRG relativo all'Ambito 8.15 Quartiere Dora ai sensi dell'art. 6 c.2 della L.R. n. 18/96 e dell'art. 17 c.7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Direttore

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

Visto l'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/96 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 191/2008 del Consiglio Comunale in data 22 dicembre 2008 (mecc.n. 2008 06739/009) con la quale è stato adottato il Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo all'Ambito 8.15 Quartiere Dora

Rende noto

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/96 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la suddetta deliberazione è depositata e pubblicata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a far data dal 14/01/2009 al 12/02/2009 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Nei successivi trenta giorni ovvero dal 13/02/2009 al 14/03/2009, chiunque può presentare per iscritto osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città - piazza Palazzo di Città, 1.

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Verbania (Verbania Cusio Ossola)

Adozione 3° Variante al Nuovo Piano di Recupero di Cavandone ai sensi dell'art. 41 bis, della L.R. 56/1977.

Vista la legge regionale n. 56
del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

si rende noto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.74 del 30.10.2008 è stata adottata la 3° Variante al Nuovo Piano di Recupero di Cavandone ai sensi dell'art. 41 bis, della L.R. 56/1977;

- Gli atti relativi alla variante suddetta saranno depositati presso il Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 22 gennaio 2009 al 20 febbraio 2009, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione suddetta, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici, precisando che tali osservazioni potranno riguardare anche temi di carattere ambientale, ai fini dell'applicazione della L.R. n.40 del 14 dicembre 1998.

Verbania, li 22 gennaio 2009

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali
Vittorio Brignardello

Comune di Verbania (Verbania Cusio Ossola)

Adozione variante parziale n. 13 al vigente PRG ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 56
del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

si rende noto che:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.106 del 19/12/2008 è stata adottata ai sensi dell'art.17, comma 7 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i. la variante parziale n. 13 al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 13 - 2018 del 23.01.2006.

- Gli atti relativi alla variante suddetta saranno depositati presso il Dipartimento Servizi Territoriali, in via Fratelli Cervi a Verbania Intra, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e precisamente dal 22 gennaio 2009 al 20 febbraio 2009, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, potranno essere presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Verbania, lì 22 gennaio 2009

Il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali
Vittorio Brignardello

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)

Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione della variante parziale n.10 al vigente Piano Regolatore Generale - ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. - Modifica classe di pericolosità geomorfologica in località Vigne Alte.

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

si rende noto che

Con deliberazione n. 76 del 30.10.2008 sono state controdedotte le osservazioni e approvata la Variante Parziale n. 10 al Piano Regolatore Generale Vigente - ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n.56/77 e s.m.i. - Modifica classe di pericolosità geomorfologica in località Vigne Alte.

Verbania, lì 22 gennaio 2009

Il Dirigente
Vittorio Brignardello

Comune di Verbania (Verbano Cusio Ossola)

Approvazione definitiva del piano particolareggiato dei nuclei di antica formazione di Biganzolo e Torchiedo - presa d'atto del parere della Commissione regionale Beni culturali e Ambientali - ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.

si rende noto che

Con deliberazione n. 75 del 30.10.2008 è stato approvato il Piano Particolareggiato dei Nuclei di Antica Formazione di Biganzolo e di Torchiedo, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.

Verbania, lì 22 gennaio 2009

Il Dirigente
Vittorio Brignardello

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 413 del 13/10/2008 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dalla tubazione di alimentazione dell'acquedotto comunale, in Comune di Malesco, località Valle Loana, ad uso energetico-Comune di Malesco.

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

1. Di assentire al Comune di Malesco (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dalla tubazione di alimentazione dell'acquedotto comunale, in Comune di Malesco, località Valle Loana, ad uso energetico (produzione energia elettrica), per una portata massima di prelievo di l/s 10,00 ed una portata media di prelievo di l/s 7,00, per produrre sul salto di m 69,70 la potenza media nominale di kW 4,78.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 239 del 13/10/2008) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 239 del 13/10/2008 (omissis)

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione; saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie per le difese della proprietà e del buon regime delle opere dell'acquedotto comunale esistente, in dipendenza della concessa derivazione; il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione, per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione (omissis).

Verbania, 12/01/2009

Il Responsabile del Procedimento
Pizzorni Fabrizio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 514 del 22/12/2008 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Bogna e dal canale di restituzione della centrale idroelettrica "Vinci", in Comune di Bognanco, ad uso energetico-Ditta Energie S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

01. Di assentire alla ditta Energie S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Bogna e dal canale di restituzione della centrale idroelettrica "Vinci", in Comune di Bognanco, ad uso energetico (produzione di energia elettrica), per una portata massima di prelievo complessiva di l/s 2.800,00 ed una portata media di prelievo complessiva di l/s 750,50, per produrre sul salto di m 72,00, la potenza media nominale di kW 529,76.

02. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 284 del 22/12/2008) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

03. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione 284 del 22/12/2008 (omissis) Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Bogna in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 12/01/2009

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 501 del 15/12/2008 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dai rii Frascella e Vaccarino, in Comune di Craveggia, ad uso produzione di beni e servizi (innervamento artificiale) - Comunità Montana Valle Vigezzo.

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis).

1. Di assentire alla Comunità Montana Valle Vigezzo (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione d'acqua dai rii Frascella e Vaccarino, in Comune di Craveggia, località Piana di Vigezzo, ad uso produzione di beni e servizi (innervamento artificiale), per una portata massima di prelievo complessiva di l/s 1,50 ed una portata media di prelievo complessiva l/s 0,38,

corrispondente ad un volume di prelievo di m³ 3.900,00, da esercitarsi nel periodo dal 01/11 al 28/02 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 269 del 15/12/2008) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 22/03/2008, giorno successivo alla scadenza della licenza di attingimento rilasciata con DD n. 159 del 16/03/2007 e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell'allegato disciplinare. (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 269 del 15/12/2008 (omissis)

Art. 6 - Riserve e garanzie da osservarsi -

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei rii Frascella e Vaccarino, in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione. (omissis).

Verbania, 12 gennaio 2009.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 2902, domanda (Prot. 14373 del 28/01/2008) della Ditta Mandirola Maria per la variante alla concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Sale.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile;

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 117 del 12/01/2005 (Prot. n. 3768 del 13/01/2005) ad oggetto: "Nomina del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e valorizzazione ambientale, Protezione civile - Dirigente Dott. Giuseppe Puccio";

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare

n. 1399/36/66 – DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge 05/01/1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 “Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche” con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all’Art.1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 “Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica”;

Visto il Regolamento regionale recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;

Visto il Regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi contenenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Vista la domanda (Prot. n. 14374 del 28/01/2008) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Mandirola Maria intesa a ottenere la variante alla concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Sale, Loc. Veterinaria nella misura massima di 29 l/s e media 6 l/s per irrigare 12 ettari su un comprensorio irriguo di 35 ettari;

ordina

che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 21/01/2009 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’ufficio;

che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all’Albo Pretorio del Comune di Sale;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- all’Autorità di Bacino del Fiume Po;
- alla Ditta richiedente;

Il Comune di Sale dovrà restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Simona Squarzon.

Provincia di Asti

Bando per la presentazione dei Piani Formativi di Area per la formazione di lavoratrici e lavoratori occupati - Anno 2008.

Si avvisa che con DGP n. 418 del 18.12.2008 è stato approvato il Bando per la presentazione dei Piani Formativi di Area per la formazione di lavoratrici e lavoratori occupati – Anno 2008.

Il bando integrale, affisso all’Albo Pretorio della Provincia, è disponibile sul sito web www.provincia.asti.it, nella sezione Formazione Professionale-Programmazione e può essere ritirato presso l’Ufficio Formazione Professionale - Programmazione, P.zza Alfieri, 33 – 14100 Asti (tel. 0141/433.570 – 392 – 233 -fax 0141/433.249).

Le istanze di contributo potranno essere presentate da lunedì 2 febbraio 2009 a venerdì 27 febbraio 2009 dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal Bando saranno respinte.

Non farà fede il timbro postale.

Asti, 08/01/2009

Il Dirigente del Servizio Formazione Professionale
Carlo Berruti

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29/10/2001 alla Provincia di Asti dal Consorzio Acquedotto Rurale Garotti per derivazione d’acqua sotterranea da due sorgenti nel Comune di Loazzolo (AT) ad uso potabile. Codice Utenza AT10484. Determinazione Dirigenziale n. 10333 del 31/12/2008.

Il Dirigente del Settore Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Consorzio Acquedotto Rurale Garotti la derivazione di 0,097 l/s massimi e 3058,99 mc/anno medi di acqua sotterranea da due sorgenti nel Comune di Loazzolo (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 124,48 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione -(omissis)-
Disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo che sarà stabilito dall'Autorità concedente.

Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio, ove imposti, comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di richiedere modifiche alle opere di presa in modo da renderle idonee alla risalita dei pesci.

A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

-(omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua per uso Energetico (idroelettrico) dal Rio Colomber, in Comune di Pollone, assentita al Comune di Pollone, con D.D. 18 dicembre 2002 n. 5.479. Pratica n. 7BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(omissis)
DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 gennaio 2002 dal Geometra Ezio REGE, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pollone, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – lettera c) del R.D. 11 dicembre 1993 n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Pollone, la concessione di derivare dal Rio Colomber, affluente del torrente Elvo, in Comune di Pollone, moduli massimi 0,12 e medi 0,065 d'acqua da utilizzarsi per produrre, sul salto utile di metri 140, la potenza nominale

media di 8,92 kW. da trasformarsi in energia elettrica atta ad elettrificare i fabbricati di proprietà comunale costituenti gli alpeggi denominati "L'Arcomune" e "Le Piane" ivi ubicati, con restituzione integrale dell'acqua nel torrente Elvo, sempre in Comune di Pollone.

Di accordare ai sensi dell'articolo 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'articolo 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell'annuo canone di Euro 104 (centoquattro) in ragione di Euro 11,66 per ogni Kw di potenza nominale media prodotta ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.108 di Rep. in data 11 gennaio 2002

Art. 9 – Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Subingresso e rinnovo con varianti in sanatoria della concessione di derivazione d'acqua pubblica dal Rio Omara, in Comune di Camburzano, per uso Produzione di Beni e Servizi, assentito alla ditta Sveden S.r.l con D.D. 16 luglio 2008 n. 2.237. Pratica n. 705.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 23 giugno 2008 dal Sig. Roberto TEAGNO in qualità di delegato alla firma dalla Sig.ra Valentina MELESI: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ditta "Sveden Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli articoli 27 e 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Sveden Srl" (omissis), il subentro nella titolarità, nonché il rinnovo parziale con varianti in sanatoria della concessione oggetto del precedente D.G.C. n. 185/1937, per poter continuare a derivare dal rio Omara, in Comune di Camburzano, una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a litri /secondo 13 ed un volume massimo annuo di 390.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi presso l'unità aziendale ubicata in Comune di Mongrando, Via Don M: Vaudano, n. 8 (attività di processo per la produzione di attrezzi ed utensili edili), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi per anni 15, successivi e continui, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e decorrenti dal 1 febbraio 1997, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo previsto dal D.G.C. n. 185/1937 e successive proroghe di Legge, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 2.043,56, pari al minimo ammesso per l'uso produzione di beni e servizi per portate medie di prelievo superiori a 1 litro/secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera h) punto 4) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e successivo aggiornamento all'indice Istat disposto con D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283, fatto salvo ogni adeguamento ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.944 di Rep. in data 23 giugno 2008

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo in sanatoria con varianti della concessione di derivazione d'acqua, da sorgenti tributarie dei Rii Poala e Tolera, in Comune di Mosso, assentita per uso Potabile al Comune di Mosso con D.D. 14 marzo 2003 n. 1084. Pratica n. 35BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18 luglio 2002 dal Sig. Gianni REGIS MILANO, in

qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mosso, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 – comma 1 – lettera c) del R.D. 11 dicembre 1993 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Mosso, il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione di derivazione di moduli massimi 0,012 e medi 0,01 d'acqua da un gruppo di sorgenti tributarie dei bacini dei Rii Poala e Tolera, ubicate in territorio del Comune di Mosso, da utilizzarsi per scopi potabili con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nei Rii Caramezzana, Tolera e Venalba, affluenti tutti del torrente Strona di Cossato, mediante la fognatura pubblica. Di accordare ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3, lettera e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6 febbraio 1983, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 6 febbraio 1983 dell'annuo canone di Euro 15,49 – pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 1° dicembre 1981, n. 692; dal 1° gennaio 1990 dell'annuo canone di Euro 15,49 – pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1° gennaio 1994 del canone annuo di Euro 258,23 – pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1° gennaio 1997 del canone annuo di Euro 264,68, dal 1° gennaio 1998 del canone annuo di Euro 269,45 dal 1° gennaio 1999 del canone annuo di Euro 273,49 – pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di Euro 276,77; dal 1° gennaio 2001 del canone annuo di Euro 281,48 – dal 1° gennaio 2002 del canone annuo di Euro 284,86 – pari ai minimi ammessi ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.131 di Rep. in data 18 luglio 2002

Art. 7 – Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali e scoli sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo in sanatoria della concessione oggetto del D.P.G.R. 2 dicembre 1986 n. 9.139 per derivazione d'acqua dal sub alveo del torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Inferiore, ad uso Produzione di Beni e Servizi, assentito alla ditta "Lane Botto S.r.l" con D.D. 7 marzo 2006 n 876. Pratica n. 853.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 dicembre 2005 dal Sig. Marco BOTTO, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato della Ditta "Lane Botto Srl", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge. (omissis).

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Lane Botto Srl" (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto del D.P.G.R. 2 dicembre 1986 n. 9.139, per poter continuare a derivare dal sub alveo del torrente Elvo, in Comune di Occhieppo Inferiore, una quantità d'acqua fissata in misura eguale e non superiore a litri/sec. 7, cui corrisponde un volume massimo annuo derivabile di 210.000 metri cubi, ad uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con il processo produttivo avente carattere tessile), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 1999, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. 2 dicembre 1986 n. 9.139, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione del minimo ammesso previsto per l'uso di produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile) e con portate medie di prelievo superiori ad 1 litro al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera h), punto 4) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1622 di Rep. in data 7 dicembre 2005

Art. 9 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o pretesa di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le

opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scolli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Elvo in dipendenza della concessa derivazione. Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Viona, in Comune di Mongrando, rinnovata al Sig. Vietto Minetto con Determinazione Dirigenziale 25 marzo 2008 n. 936. Pratica n. 60AT.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Vietto Minetto Vittorio (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Viona, in Comune di Mongrando, (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore installata su carro botte mobile, in modo che la portata massima e media dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo 1 - cui corrisponde un volume di prelievo idrico pari a circa 19.785 metri cubi, riferito al periodo di utilizzo dichiarato (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 11 marzo 2008 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Piscicolo, dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, rinnovata all'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese - con Determinazione Dirigenziale 5 giugno 2008 n. 1.720. Pratica n. 105AT.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R all'Associazione Dilettantistica Pesca Sportiva - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato Biellese - (omissis) - la licenza di attingimento d'acqua ad uso Piscicolo, dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, mediante caduta libera dell'acqua, in modo che la portata massima e media del prelievo non abbia a superare il valore di litri/sec. 6,6 - cui corrisponde un volume annuo di attingimento pari a

circa 208.137 metri cubi (omissis). L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Piscicolo. (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, rinnovata alla ditta "Lanari Alfio e C. s.s" con Determinazione Dirigenziale 11 febbraio 2008 n. 418. Pratica n. 91AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla Ditta Lanari Alfio e C s.s. (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 29 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,27 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 8.640 metri cubi (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 17 aprile 2008 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua ad uso Domestico, dal Rio Ottina, in Comune di Massazza, rinnovata al Sig. Spigarolo Massimo con Determinazione Dirigenziale 16 aprile 2008 n. 1.168. Pratica n. 74AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Spigarolo Massimo (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, dal Rio Ottina, nello stesso Comune di Massazza, per uso Domestico, (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa azionata da trattore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 1,34 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,0005 - cui corrisponde un volume di prelievo idrico pari a circa 15 metri cubi annui, (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno dalla data del 6 aprile 2008 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal Rio Grotta, in Comune di Massazza, rinnovata al Sig. Francioso Giovanni con Determinazione Dirigenziale 2 luglio 2007 n. 1.960. Pratica n. 67AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Francioso Giovanni (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, dal Rio Grotta, in Comune di Massazza, ad uso Agricolo (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore (azionata da trattore agricolo), in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 33 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,1 (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 9 giugno 2008. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, rinnovata alla ditta "Vivai Lanari Paolo s.s." con Determinazione Dirigenziale 1° settembre 2008 n. 2.659. Pratica n. 56AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Vivai Lanari Paolo s.s." (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Chiebbia, in Comune di Valdengo, per uso Agricolo (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. 2 massimi e medi (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 25 novembre 2008. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Cervo, in Comune di Biella, rinnovata alla ditta "Alessandro Serra Rosai" con Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2008 n. 1.961. Pratica n. 85AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Alessandro Serra Rosai" (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal

torrente Cervo, in Comune di Biella (Località "Guado"), ad uso Agricolo (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, collegata a carro botte mobile, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 30 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,02 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 500 metri cubi, senza obbligo di restituzione apprezzabile delle colature. L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo (Irrigazione di vivai). (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 31 luglio 2008. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, rinnovata alla ditta "Banfi Luisella Vivai" con Determinazione Dirigenziale 23 luglio 2008 n. 2.337. Pratica n. 70AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla ditta "Banfi Luisella Vivai" (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Chiebbia, in Comune di Vigliano Biellese, per uso Agricolo (irrigazione di vivaio e frutteto) (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,1 (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 5 luglio 2008. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Strona, in Comune di Cossato, rinnovata all'Azienda Agricola F.lli Pellerei Paolo - Marco - Franco con Determinazione Dirigenziale 30 aprile 2008 n. 1.323. Pratica n. 80AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Azienda Agricola F.lli Pellerei Paolo - Marco - Franco (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, dal torrente Strona, in Comune di Cossato - Loc. "Vandara", da utilizzarsi ad uso Agricolo (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa idrovora azionata da trattore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 10 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,09 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 2.700 metri cubi (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 21 marzo 2008 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Cervo, in Comune di Vigliano Biellese, rinnovata al Sig. De Pieri Stefano con Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2008 n. 1.962. Pratica n. 86AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. De Pieri Stefano (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo (irriguo), dal torrente Cervo, in Comune di Vigliano Biellese (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore collegata a carro botte mobile, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 2 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,01 (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 31 luglio 2008. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal Rio Fontanino, in Comune di Caprile, rinnovata alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale A.I.S.E. S.c.r.l - Onlus con Determinazione Dirigenziale 23 luglio 2008 n. 2.335. Pratica n. 92AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R alla Società Cooperativa di Solidarietà Sociale A.I.S.E. S.c.r.l. - Onlus (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Fontanino, in loc. "Persica" del Comune di Caprile (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili mediante caduta naturale per gravità, tramite un semplice tubo in gomma o pead, immerso in una vasca naturale del Rio Fontanino, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. max. 0,05 e la portata media il valore di litri/sec. medi 0,03 - cui

corrisponde un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 1.576 metri cubi, (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno, a decorrere dalla data del 20 aprile 2008 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Biella, rinnovata al Sig. Bonaldo Andrea con Determinazione Dirigenziale 19 novembre 2008 n. 3.478. Pratica n. 93AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Bonaldo Andrea (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal torrente Chiebbia, in Comune di Biella – Loc. "Chiavazza" (omissis).

L'atingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/sec. massimi 2 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,15 – cui corrisponde un volume annuo di prelievo pari a circa 2.000 metri cubi (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 12 novembre 2008 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal torrente Elvo, in Comune di Salussola, rinnovata al Sig. Pasquale Giorgio con Determinazione Dirigenziale 19 novembre 2008 n. 3.480. Pratica n. 81AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Pasquale Giorgio (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal torrente Elvo, in Comune di Salussola, per uso Agricolo (omissis).

L'atingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore azionata da trattore, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri al secondo 3 massimi e medi, per un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 94.000 metri cubi (omissis).

L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Agricolo. (Omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 25 luglio 2008 (omissis).

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Produzione di Beni e Servizi, dal Rio Miola, in Comune di Quaregna, assentita all'Impresa Costruzioni "LAURO S.p.A" con Determinazione Dirigenziale 23 maggio 2008 n. 1.587. Pratica n. 107AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, all'Impresa Costruzioni Lauro S.p.A (omissis), la licenza di attingimento d'acqua dal Rio Miola, in Comune di Quaregna, per uso Produzione di Beni e Servizi (omissis).

L'atingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore ad immersione, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 0,10 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,09 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 3.000 metri cubi (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Domestico, dal Rio Bodro in Comune di Ailoche, assentita al Sig. Testori Pierino con Determinazione Dirigenziale 23 maggio 2008 n. 1.585. Pratica n. 110AT.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Testori Pierino (omissis), la licenza di attingimento d'acqua ad uso Domestico, dal Rio Bodro, in Comune di Ailoche (omissis).

L'atingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, per gravità naturale, sfruttando il dislivello esistente fra la zona di presa e quella di utilizzo, utilizzando un tubo in materiale plastico, senza ausilio di apparecchiature meccaniche, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 1 e la portata media il valore di litri/secondo medi 0,03 - cui corrisponde un volume annuo di prelievo idrico pari a circa 1.570 metri cubi (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso (omissis).

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Domestico, dal torrente Olobbia in Comune di Zubiena, rinno-

vata al Sig. Maurizio Perin con Determinazione Dirigenziale 24 giugno 2008 n. 1.959. Pratica n. 59AT.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Maurizio Perin (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, ad uso Domestico, dal torrente Olobbia, in Comune di Zubiena (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore installata su carro botte mobile, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri al secondo 8 massimi e medi, (omissis). L'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Domestico (irrigazione di aree verdi private).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 6 febbraio 2008. (omissis).

Il Dirigente di Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Produzione di Beni e Servizi, dal Rio Parogno, in Comune di Magnano, rinnovata all'Associazione Sportiva Golf Club Biella "Le Betulle" con Determinazione Dirigenziale 31 ottobre 2008 n. 3.280. Pratica n. 58AT.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla Associazione Sportiva Golf Club Biella "Le Betulle" (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Parogno, in Comune di Magnano, per uso Produzione di Beni e Servizi (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri al secondo massimi 5 (omissis).

L'acqua dovrà servire esclusivamente per alimentazione laghetto e irrigazione Campo da Golf (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 25 novembre 2008 (omissis).

Il Dirigente di Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Licenza di attingimento d'acqua per uso Agricolo, dal Rio Grè, in Comune di Netro, rinnovata al Sig. Rossetti Stefano con Determinazione Dirigenziale 1° ottobre 2008 n° 2.924. Pratica n. 88AT.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

determina

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Sig. Rossetti Stefano (omissis), in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola (omissis) il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Grè, in Comune di Netro (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di pompa a motore collegata a tubazioni in gomma, in modo che la portata istantanea dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri al secondo massimi 1 e la portata media il valore di litri al secondo medi 0,04 (omissis).

La licenza di attingimento è accordata per la durata di un anno a decorrere dalla data del 18 settembre 2008 (omissis).

Il Dirigente di Settore

Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua da falde sotterranee profonde, mediante un pozzo in Comune di Mongrando, assentita per uso Produzione di Beni e Servizi alla ditta "Surf S.r.l" con D.D. 18 settembre 2001 n. 2.862. Pratica n. 20BI.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 12 marzo 2001 dal Sig. Davide Borello, in qualità di Presidente della ditta "Surf S.r.l.", (omissis), relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in deroga, ai sensi del 2° comma, dell'art. 4 della Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "SURF S.r.l." (omissis), la concessione di derivare da falde sotterranee in pressione, per mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Mongrando (Fg. n. 42 – mappali n. 134 e 135), moduli max. 0,03 (lt/sec. 3) d'acqua da utilizzare per scopi industriali, con restituzione dei reflui di scarico nel torrente Viona, del Comune di Mongrando.

Di accordare la concessione di che trattasi in forma precaria e per un periodo di anni dieci, ai sensi dell'art. 11 – comma 6 della L.R. 22/96, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data dell'annuo canone di Euro 1.688,87=(L. 3.270.100), pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, come modificato dall'art. 18 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, fatti salvi ogni adeguamento e conguaglio successivi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivi DD. MM. 20 marzo 1998 e 24 novembre 2000.

Di dare atto che il canone demaniale annuo sopra indicato è stato determinato applicando la triplicazione dell'importo base, ai sensi dell'art. 23 – comma 3 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica. (Omissis)

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 942 di Rep. in data 12 marzo 2001

Art. 7 – Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Biella, 9 dicembre 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza del Consorzio Acquedotto Brughiera per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso potabile, prelevata a mezzo di n. 5 sorgenti ubicate in comune di Mosso e Trivero. Assenso con D.D. n. 3994 del 24/12/2008. V. Mosso 16- C.U.R. BI10716.

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 novembre 2008 dal Sig. Cerri Pier Paolo, in qualità di presidente pro tempore, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acquedotto Brughiera", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,1 (unovirgolauno) e l/sec medi 0,7 (zerovirgolasette) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 21.600 (ventunmilaseicento), prelevati per mezzo di n. 5 sorgenti, ubicate in comune di Mosso e Trivero, ad uso potabile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli organi, enti ed amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 9/1/2009

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

D.P.G.R.n. 4/R/2001. Istanza del sig. Valcauda Alessandro per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso zootecnico e potabile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Muzzano. Assenso con D.D. n. 3993 del 24/12/2008. Muzzano 2- C.U.R. BI10445.

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 5 dicembre 2008 dal Sig. Valcauda Alessandro, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al sig. Valcauda Alessandro, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi e medi 0,1 (zerovirgolauno) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 3.200 (tremiladuecento), prelevati per mezzo di n. 1 sorgente, ubicata in comune di Muzzano, ad uso zootecnico e consumo umano, tramite approvvigionamento autonomo;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e,

secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare.

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, il sig. Valcauda Alessandro dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte – Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso zootecnico di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 – comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R – quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenuti pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli organi, enti ed amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 9/1/2009

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

D.P.G.R.n. 4/R/2001. Istanza della ditta Trivellato Domenico sas per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso produzione, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Cossato. Assenso con D.D. n. 3747 del 10/12/2008. Cossato 26- C.U.R. BI10510.

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 6 giugno 2004 dal sig. Trivellato Enrico, in qualità di socio accomandatario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Trivellato Domenico sas", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,6 (zerovirgolasei) e medi 0,0006 (zerovirgolazerozerozerosei) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 20 (venti), prelevati per mezzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Cossato, foglio n. 6, mappale n. 480, ad uso produzione beni e servizi (vaporizzo);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenuti pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli organi, enti ed amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 9/1/2009

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

D.P.G.R.n.4/R/2001. Istanza della ditta Sandilane sas per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea freatica, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Sandigliano. Assenso con D.D. n. 3996 del 24/12/2008. Sandigliano 19-C.U.R. BI10428.

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 20 novembre 2008 dal sig. Miglietti Fabrizio, in qualità di socio accomandatario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Sandilane sas", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 15,8 (quindici virgola otto) e medi 0,004 (zero virgola zero zero quattro) d'acqua da falda sotterranea freatica, per un totale di metri cubi annui 120 (centoventi), prelevati per mezzo di n. 1 pozzo, ubicato in comune di Sandigliano, foglio n. 2, mappale n. 216, ad uso civile;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenuti pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli organi, enti ed amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 9/1/2009

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto dei DD.P.G.R. n. 284/1977 e n. 2.786/1986 per derivazione d'acqua dal Rio Sapellano, in Comune di Pralungo, assentito per uso Piscicolo alla Sig.ra Silvana Janno con Determinazione Dirigenziale 30 aprile 2008 n. 1.321. Pratica n. 356.

Il Dirigente del Settore

(omissis)

Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 marzo 2008 dalla Signora Silvana Janno, in qualità di titolare, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Signora Silvana Janno (omissis), il rinnovo della concessione già oggetto dei precedenti DD.P.G.R. n° 284/1977 e n° 2.786/1986 per continuare a derivare litri /secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di 31.536 metri cubi d'acqua dal rio Sapellano, in località Sapellano del Comune di Pralungo, ad uso piscicolo (alimentazione laghetto artificiale destinato ad allevamento ittico), con restituzione delle eccedenze nello stesso rio Sapellano in località immediatamente a valle del piccolo bacino artificiale; (omissis) -

Di accordare a termini dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. il rinnovo della concessione di che trattasi per anni 30, successivi e continui, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) dello stesso Regolamento regionale, decorrenti dal 20 settembre 2003, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. n° 2.786/1986, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto in ragione di annui Euro 124,48 pari al minimo ammesso per l'uso piscicolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera f) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e successivo aggiornamento disposto con D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.929 di Rep. in data 28 marzo 2008

Art. 16 - richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 30/4/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Determinazione dirigenziale n. 446 in data 12.02.2008. Rinnovo di un Antico Diritto di derivazione d'acqua, per usi domestici e civici, dal torrente Viona, in comune di Donato, assentito al Comune di Mongrando. Pratica n. 642.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9 gennaio 2008 dal Sig. Fussotto Gino, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Mongrando, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Comune di Mongrando (omissis), il rinnovo dell'antico diritto di derivare dal torrente Viona, in Comune di Donato, litri/secondo massimi 10 - litri/secondo medi 6,41 ed un volume massimo annuo di 211.680 metri cubi d'acqua per gli usi domestici degli abitanti delle frazioni Graziano, Ruta e Borgo San Lorenzo del Comune di Mongrando ed in misura non apprezzabile per usi civici ed assimilabili dello stesso Comune, (omissis).

Di assoggettare ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - lettera b) del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 19 luglio 2007 n° 8/R (omissis) la derivazione d'acqua praticabile dal torrente Viona in Comune di Donato, agli obblighi, condizioni e prescrizioni tutte contenute nel medesimo regolamento da adottarsi con le gradualità previste nell'art. 11, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nel disciplinare di concessione.

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi a decorrere dal 1° febbraio 1977, giorno successivo a quello di scadenza del D.M. 29 aprile 1952 n° 1.449 e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per ulteriori anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente trentennio, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Di esonerare il Comune concessionario, a decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento di rinnovo, dal corrispondere alla Regione Piemonte il canone demaniale annuo cui l'utilizzazione di acqua pubblica è sottoposta per effetto dell'art. 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n° 15/R ed emanato ai sensi e per gli effetti della L.R. 5 agosto 2002 n° 20, in quanto l'uso domestico di acqua pubblica effettuato nel territorio delle Comunità Montane, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera b) dello stesso regolamento regionale, è esentato dal pagamento di detto canone e tenuto conto che il territorio del Comune di Mongrando ricade nell'ambito della Comunità Montana "Bassa Valle Elvo", con sede in Comune di Occhieppo Superiore, così come il territorio del Comune di Donato ricade nell'ambito della Comunità Montana "Alta Valle Elvo", con sede in Comune di Graglia. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.907 di Rep. in data 9 gennaio 2008

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 12/2/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua dal bacino tributario del torrente Sessera, nei Comuni di Trivero e Mosso, assentita per uso Potabile alla Società Cordar Valsesia S.p.A con Determinazione Dirigenziale 24 dicembre 2007 n. 4.370. Pratica n. 269BI.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
Determina

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 2 aprile 2007 dalla Sig.ra Clara Bruno, in qualità di Procuratore e Direttore Generale del "Cordar Valsesia Spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., ai sensi degli articoli 2 - comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Cordar Valsesia Spa" (omissis), la concessione, in parte preferenziale ed in parte ordinaria, di derivare litri/secondo massimi 36 - litri/secondo medi 15,80 ed un volume massimo annuo di 498.268 metri

cubi d'acqua dal bacino tributario del torrente Sessera, in territorio dei Comuni di Trivero e Mosso, per uso potabile (consumo umano tramite rete di acquedotto avente pubblico interesse) a mezzo del competente gestore del Servizio Idrico Integrato di cui alla L. n° 36/1994 e successivo D.Lgs. n° 152/2006, (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 1 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n° 238, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 336,60 - pari al minimo ammesso previsto per l'uso potabile con portate medie superiori a 0,1 litri/secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e successiva D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

*Estratto del Disciplinare n. 1.884 di Rep.
in data 2 aprile 2007*

Art. 19 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 24/12/2007

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua per uso Potabile, da sorgenti tributarie del torrente Ponzone, in comune di Trivero, assentita al Consorzio Acqua Potabile Cantone Sotto Chiesa della Frazione Bulliana di Trivero con Determinazione Dirigenziale 26 agosto 2008 n. 2.622. Pratica n. 23BI.

Il Dirigente del Settore
(omissis)
Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28 maggio 2008 dalla Sig.ra Lina Pagliuca, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Acqua Potabile Cantone Sotto Chiesa della Frazione Bulliana di Trivero", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., nonché del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. e della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabili, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile Cantone Sotto Chiesa della Frazione Bulliana di Trivero" (omissis), la concessione preferenziale per poter continuare a derivare una quantità d'acqua in misura eguale e non superiore a litri al secondo 0,46 ed un volume massimo annuo di 14.507 metri cubi, da un gruppo di 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Ponzone, ubicate in Comune di Trivero, ad uso potabile (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999 e, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per un ulteriore periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 342,32 pari al minimo ammesso previsto per l'uso potabile con portate medie superiori a 0,1 litri al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e successivo aggiornamento all'indice Istat disposto con D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

*Estratto del Disciplinare n. 1.957 di Rep.
in data 28 maggio 2008*

Art. 15 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 26/8/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto del D.P.G.R. 9 febbraio 1977 n. 616 per derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi in comune di Quaregna, dal torrente Quargnasca e dalla falda freatica, assentito alla Società "VerBo Srl" con Determinazione Dirigenziale 26 agosto 2008 n. 2621. Pratica n. 177.

Il Dirigente del Settore
(Omissis)
Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 11 giugno 2008 dal Sig. Giacomo Verzoletto, in qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed Amministratore Delegato della Ditta "VerBo Srl", relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "VerBo Srl" (omissis), il rinnovo con varianti della concessione oggetto del precedente D.P.G.R. 9 febbraio 1977 n° 616, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 30,10 litri/secondo medi 30,08 ed un volume massimo annuo di 902.400 metri cubi d'acqua prevalentemente dal torrente Quargnasca, in Comune di Quaregna ed in minima parte dalla falda freatica mediante estrazione da un pozzo di recente realizzazione, ubicato in Comune di Quaregna (foglio n° 14, particella n° 671), ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), (omissis).

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 2003, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione; nonché di accordare le varianti relative alla realizzazione del nuovo pozzo e conseguente utilizzo dell'acqua estraibile dal medesimo a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del conguaglio al canone dovuto per il periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento di assenso e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 4.586,90 pari ad Euro 152,49 per ogni litro/secondo medio d'acqua destinato all'uso produzione di beni e servizi e previsto per l'anno solare 2008 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera h) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e successiva D.D. della Regione Piemonte di aggiornamento all'indice Istat 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. Successivamente, il canone sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di assoggettare la derivazione d'acqua praticabile dal torrente Quargnasca, in Comune di Quaregna, agli obblighi, condizioni e prescrizioni tutte contenute nell'art. 11 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 19 luglio 2007 n° 8/R recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nel disciplinare di concessione. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.956 di Rep. in data 11 giugno 2008

Art. 17 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime sia delle acque superficiali, che della falda sotterranea, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 26/8/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto della D.G.R. 26 aprile 1995 n. 256-45347 per derivazione d'acqua ad uso Potabile, da n. 15 sorgenti ubicate in comune di Portula, assentito al "Consorzio Acqua Potabile di Portula Matrice" con Determinazione Dirigenziale 26 agosto 2008 n. 2.623. Pratica n. 650.

Il Dirigente del Settore

(Omissis)

Determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 giugno 2008 dal Sig. Gianfranco Ciscato, in qualità di Presidente pro tempore del "Consorzio Acqua Potabile di Portula Matrice", relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii. e dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acqua Potabile di Portula Matrice" (omissis), la concessione preferenziale nonché il rinnovo della precedente concessione oggetto della D.G.R. 26 aprile 1995 n° 256-45347, per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 1,50 - litri al secondo medi 0,73 ed un volume massimo annuo di 23.000 metri cubi d'acqua da un gruppo di 15 sorgenti tributarie di diversi bacini a loro volta tributari del torrente Sessera, ubicate in territorio del Comune di Portula, ad uso potabile (omissis).

Di accordare la concessione preferenziale a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999 n° 238 e per un ulteriore periodo contestualmente al rinnovo della concessione oggetto della precedente D.G.R. 26 aprile 1995 n° 256-45347, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, di anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della D.G.R. n° 256-45347/1995, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato dei corrispondenti canoni dovuti per effetto dei

rispettivi precedenti provvedimenti. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento detto canone sarà stabilito in misura unica ed in ragione di annui Euro 342,32 - pari al minimo previsto per l'uso potabile per portate medie di prelievo superiori a 0,1 litri al secondo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e successivo aggiornamento all'indice Istat disposto con D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (Omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.958 di Rep. in data 25 giugno 2008

Art. 16 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 26/8/2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Biella

Rinnovo della concessione oggetto delle DD.G.R 22 luglio 1991 n. 136-7886 e 9 marzo 1992 n. 94-13359 per derivazione d'acqua a uso Agricolo, dal Rio Ara in Comune di Graglia, assentito al Sig. Domenico Borrione e altri 4 utenti, con Determinazione Dirigenziale 16 luglio 2008 n. 2238. Pratica n. 285

Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 5 giugno 2008 dal Sig. Domenico Borrione, in qualità di contitolare della concessione e di delegato alla firma dagli altri contitolari della concessione Signori Patrizia Buscaglione, Silvano Perona, Elisabetta Ramella German e Maurice Vitalini, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua ed in solido tra di loro ai Signori Domenico Borrione (omissis); Silvano Perona (omissis); Patrizia Buscaglione (omissis); Elisabetta Ramella German (omissis); Maurice Vitalini (omissis), il rinnovo con variante della concessione oggetto della precedente D.G.R. 22 luglio 1991 n. 136-7886 e successiva 9 marzo 1992 n. 94-13359, per continuare a derivare dal rio Ara o Arra, in Comune di Graglia, litri/secondo massimi 2 - litri/secondo medi 1 ed un volume massimo annuo di

31.536 metri cubi d'acqua ad uso agricolo (irrigazione di ettari 05.00.00 di terreni ubicati in territorio del Comune di Graglia), (omissis).

Di accordare il rinnovo con variante della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto. A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento il canone annuo sarà stabilito nella misura di Euro 20,75 - pari al minimo ammesso per l'uso agricolo, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera g) punto 2) del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n° 6/R e della successiva D.D della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283 di aggiornamento all'indice Istat, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1.945 di Rep. in data 5 giugno 2008

Art. 22 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza.

Biella, 16 luglio 2008

Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Avviso finale rinnovo derivazione n. 8 della sig.ra Piovano Carla in Comune di Vicoforte ad uso energetico. Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R. Determinazione n. 608/2008

(omissis)

Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche

(omissis)

determina

(omissis)

di assentire alla sig.ra Piovano Carla (omissis) il rinnovo con variante della concessione trentennale di derivare dal torrente Ermena in Comune di Vicoforte l/s 100 per produrre sul salto di m 7,76 la potenza di Kw 7,62 ad uso energetico (forza motrice); (omissis)

Estratto del Disciplinare 24.09.2008, contenente le condizioni intese a tutelare i diritti dei terzi:

Art. 12 - Riserve e garanzie da osservarsi.

La concessionaria terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone o alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero

essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis). La concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate dall'art. 17.

Cuneo, lì 23 dicembre 2008

Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Pier Carlo Bignami

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Pubblicazione ordinanza n. 1815 del 22.12.2008 ai sensi dell'art.11 D.P.G.R. 29/07/03 n. 10/r.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 17.11.2007 dell'Azienda Agricola Fogliato Antonio e Gianfranco S.S. con sede in Bra Casc. Grione n. 8 intesa ad ottenere in sanatoria l'autorizzazione alla ricerca e alla concessione di derivazione d'acqua da due pozzi, e la costruzione di un pozzo nuovo in Comune di Bra per litri massimi totali 16 l/s e medi 1,33 l/s ad uso zootecnico;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano – ai sensi del D.L.vo 11.5.1999 n. 152 – con prot. n. 6292 in data 12/2/2008;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Bra, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Bra, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bra; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA CUNEO

Al Comando Regione Nord Corso Vinzaglio n. 6 10121 TORINO

Al Sindaco del Comune di Bra - 12042 BRA

All'Az. Agr. Fogliato Antonio e Gianfranco S.S. - Cascina Grione 8, 12042 BRA

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 26 febbraio 2009 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Bra; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bra restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che la referente è Arneodo geom. Paola.

Cuneo lì, 22 dicembre 2008

Il Dirigente del Settore Risorse Naturali
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Settore formazione professionale

Bando relativo alla formazione dei lavoratori occupati - corsi strutturati, anni 2008-09.

Con deliberazione n. 506 del 16/12/08 la Giunta Provinciale ha approvato il Bando relativo alla formazione dei lavoratori occupati – corsi strutturati, anni 2008-09. La presentazione delle domande avviene in 2 periodi di apertura dei relativi sportelli ed in orario per il pubblico (dalle ore 8,30 alle ore 12,30):

Primo sportello da lunedì 26 gennaio a venerdì 06 febbraio 2009;

Secondo sportello da lunedì 07 settembre a venerdì 18 settembre 2009,

presso l'ufficio Formazione Continua di via XX Settembre, 48 - Cuneo.

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal T. Pissaglio in Comune di Bruzolo assentita alla Soc. La Bruzolese.

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 953-61867 del 9.12.08

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società Elettrica La Bruzolese s.r.l. (omissis) con sede legale in Via Cassanera 1 10050 - Bruzolo (TO), il rinnovo con varianti della concessione di derivazione d'acqua dal T. Pissaglio in Comune di Bruzolo in misura di litri/sec massimi 20 e medi 1,7 ad uso agricolo per irrigare 3,3 ettari di terreno e civile;

(...omissis...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 50 litri/sec.

(... omissis ...)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal Naviglio di Druento in Comune di Cafasse assentita alla Soc. Metalpres srl.

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 955-61873 del 9.12.08

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Metalpress srl (omissis) la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal Canale “Naviglio di Druento” - derivato a sua volta dal T. Stura di Lanzo - in Comune di Cafasse in misura di litri/sec massimi 2000 e medi 1666 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 7.55 la potenza nominale media di kw 123.31 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune;

(... omissis ...)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Morsino in Comune di Almese assentita al Consorzio Irriguo Preinasso.

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 952-61864 del 9.12.08

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Consorzio Irriguo Bealera Preinasso – (omissis) - il rinnovo con varianti - consistenti nel cambio di uso di parte della portata assentita da agricolo a civile per irrigazione di orti e giardini e nella riduzione della portata media prelevata – della concessione di derivazione d'acqua dal Rio Morsino in Comune di Almese originariamente assentita con DM 4437 del 30.4.1918 e rinnovata con DD n. 327-340463 del 12.7.2005.

Le caratteristiche della derivazione sono le seguenti: portata massima 16 litri/sec; portata media 9 litri/sec dal 1 marzo al 30 settembre, di cui 1.5 litri/sec ad uso agricolo per irrigare Ha 1.41.30 di terreni e 7.5 litri/sec ad uso civile per irrigare orti e giardini; comprensorio totale servito: Ha 7.99.77; restituzione nel Rio Garavello nello stesso Comune.

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua dal Rio Feilongo in Comune di Sparone assentita al Consorzio Irriguo San Rocco.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- DD n. 954-61872 del 9.12.2008 “Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (... omissis ...) determina nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in sanatoria al Consorzio di Miglioramento Fondiario San Rocco la concessione di derivazione d'acqua dal T. Feilongo in Comune di Sparone in misura di litri/sec massimi 80 ..omissis .. per una portata media nel periodo di prelievo di litri/s 55 ad uso irrigazione, assimilabile all'uso agricolo”

Provincia di Torino

D.C.P. 53449/2008 del 25/11/2008. Declassificazione e dismissione al Comune di Lanzo Torinese di un tratto di strada provinciale. Classificazione e assunzione dal Comune di Lanzo Torinese di un tratto di strada comunale.

(omissis)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(omissis)

delibera

1) di declassificare e dismettere, per le ragioni sopra esposte, al Comune di Lanzo Torinese il seguente tratto di strada provinciale e relative fasce di pertinenza, secondo le indicazioni dell'allegato A, depositato agli atti:

SP 30 di Sant'Ignazio dal km 0+330 (intersezione tra le vie Frasca e Roma) al km 1+610 (intersezione tra le vie Loreto e San Sebastiano);

2) di classificare e assumere dal Comune di Lanzo Torinese al demanio provinciale, per le ragioni esposte in premessa, il seguente tratto di strada comunale, indicato nel richiamato allegato A:

via Roma, per una lunghezza di 240 m circa, classificandola come SP 22, diramazione 4, con le caratteristiche di tipo “E”;

3) di dare atto che la dismissione dei tratti di strade provinciali e delle relative fasce di pertinenza, nonché l'assunzione dei tratti di strade comunali e delle relative fasce di pertinenza, viene effettuata nello stato di fatto in cui esse si trovano, precisando che, onde evitare inesattezze o lacune, sarà eseguito, in sede di redazione del verbale di consegna, un apposito sopralluogo dal personale tecnico al fine di confermare oppure determinare l'esatta estensione e l'individuazione delle progressive chilometriche delle strade oggetto di tali operazioni, i cui dati dovranno essere riportati nel verbale di consegna di cui ai punti successivi;

4) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione di copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e Reporting per la registrazione nel conto del patrimonio della Provincia di Torino;

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;

6) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 2), chiunque può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il presente provvedimento;

7) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto

5), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

8) di dare atto che la Regione Piemonte curerà la trasmissione del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture, entro un mese dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

9) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto solo dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essa è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che dunque solo a partire dal suddetto giorno la titolarità delle strade e delle relative fasce di pertinenza - con tutti i diritti, doveri, responsabilità, obblighi, poteri e compiti da esse derivanti e previsti dal Codice della Strada per gli enti proprietari della strada

10) di dare atto che il dirigente del Servizio Programmazione Viabilità, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione dei verbali di consegna relativi alle strade dimesse o assunte con il presente provvedimento

(Omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 932-60732/2008 del 01/12/2008 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal T. Montiglio in Comune di Quagliuzzo, ad uso domestico assentita al Sig. Diffurville Giovanni. Codice pratica: A/1040.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Sig. Diffurville Giovanni (omissis) ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal T. Montiglio, in Comune di Quagliuzzo (TO) ad uso domestico.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 gomma munita di filtro per il fogliame, per gravità, in modo che la portata massima non superi gli 0,1 l/s, la portata media non superi gli 0,04 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 648 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per irrigare i terreni siti nel Comune di Quagliuzzo, distinti in Catasto dal Foglio n. 1 Particelle nn. 153, 230 e 289, aventi la superficie complessiva di Ha 0.03.61;

(...omissis...)

4) la licenza di attingimento è concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

(...omissis...)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - D.D. n. 951-61859/2008 del 09/12/2008 di concessione di derivazione d'acqua dal Rio Civera, in Comune di Pino Torinese, ad uso agricolo. Codice univoco: TO-A- 10267.

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola Barraï Ornella - (omissis) - con sede legale in Pino Torinese (TO) Via Civera, n. 3, la concessione di derivazione d'acqua dal Rio Civera in Comune di Pino Torinese, in misura di litri/sec massimi 2,00 e medi 0,1 ad uso agricolo per irrigare 1,134 ettari di terreno;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

6) che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(...omissis...)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 09/12/2008:

(“... omissis ...)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione, che possano essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della

proprietà e del buon regime delle acque in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua divenga in contrasto con le future variazioni dei parametri e dei coefficienti previsti dal Piano di Tutela delle Acque, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione e fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (... omissis ...)

Provincia di Torino

D.G.P. n. 1384-1318802 del 27/11/2007. Variante di collegamento tra la SP 8 di Druento e la SP 176 di Savonera. Classificazione e presa in consegna anticipata.

(omissis)

la Giunta Provinciale

DELIBERA

1) di classificare la nuova bretella stradale di collegamento tra la SP 8 di Druento e la SP 176 di Savonera strada extraurbana del tipo C1, dando atto che:

- la nuova infrastruttura sarà inserita nel catasto strade con il codice p17604;
- il cippo 0 di inizio strada sia posizionato sulla rotatoria all'intersezione con la SP 176;
- la rotatoria a metà percorso, all'intersezione della nuova strada con la via Cassagna, sarà inserita nel catasto strade con il codice p17604w02;
- la rotatoria in corrispondenza con la SP 8 sarà inserita nel catasto strade con il codice p17604w03;

2) di autorizzare la presa in consegna anticipata dell'opera di cui al punto 1);

3) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;

4) di dare atto che gli oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti dal punto 1) a carico della Provincia trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio e PEG dei rispettivi anni di competenza;

5) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 3), chiunque può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il presente provvedimento;

6) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 4), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

7) di dare atto che la Regione Piemonte, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/TFP del 19 gennaio 1998, provvederà a trasmettere copia dell'estratto della presente deliberazione, con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al Ministero delle infrastrutture per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanze, Tributi e Statistica e al Servizio Bilancio e Reporting Economico e Finanziario;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Provincia di Torino

D.G.P. n. 891-832257/2007 del 01/08/2007. Classificazione del nuovo raccordo tra la sp 6 di Pinerolo, la sp 174 di Borgaretto e la sp 175 del Doirone. Consegna al Comune di Rivalta della pista ciclabile e dell'impianto di illuminazione.

(omissis)

la Giunta Provinciale

DELIBERA

1) di classificare, per le ragioni sopra esposte, il nuovo raccordo collegante la SP 6 di Pinerolo e la SP 175 del Doirone come SP 6 di Pinerolo, diramazione 1, con le caratteristiche del tipo "C1";

2) di demandare al dirigente del Servizio Programmazione Viabilità, o a un suo delegato, la sottoscrizione di apposito verbale per la consegna al Comune di Rivalta della pista ciclabile e dell'impianto di illuminazione dell'opera di cui al punto 1), dando atto che a partire dalla data della consegna la fornitura di energia elettrica sarà a carico del Comune di Rivalta;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanze, Tributi e Statistica;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

Provincia di Torino

D.G.P. n. 1771-1496423/2007 del 28/12/2007. Nuovo raccordo tra la sp 6 di Pinerolo, la sp 174 di Borgaretto e la sp 175 del Doirone. Integrazione D.G.P. 891-832257/2007. Consegna al Comune di Rivalta della pista ciclabile e dell'impianto di illuminazione.

(omissis)

la Giunta Provinciale

DELIBERA

1) di classificare, per le ragioni sopra esposte, il nuovo raccordo collegante la SP 6 di Pinerolo e la SP 175 del

Dojrone come SP 6 di Pinerolo diramazione 9 “p00609”, con le caratteristiche del tipo “C1” e di classificare le quattro rotatorie realizzate lungo il nuovo raccordo p00609, rispettivamente: “p00609w01” quella che interseca la S.P. n. 6 al nuovo raccordo p00609; “p00609w02” quella che interseca il nuovo raccordo p00609 alla strada di quartiere di tipo “E” denominata Via Sibilla Aleramo; “p00609w03” quella che interseca il nuovo raccordo p00609 alla S.P. n. 174; “p00609w04” quella che interseca il nuovo raccordo p00609 alla strada Regione Gonzole;

2) di demandare al dirigente del Servizio Programmazione Viabilità, o a un suo delegato, la sottoscrizione di apposito verbale, secondo lo schema allegato, che contestualmente si approva, per la consegna al Comune di Rivalta delle aree a verde, della pista ciclabile e dell'impianto di illuminazione dell'opera di cui al punto 1), dando atto che a partire dalla data della consegna la fornitura di energia elettrica sarà a carico del Comune di Rivalta;

3) di dare atto che gli eventuali oneri a carico della Provincia derivanti dalla consegna delle strade di cui all'oggetto trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio e Peg dei rispettivi anni di competenza;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

aa_AA_Provincia di Torino_2009-01-19_23187.doc

Provincia di Torino

D.G.P. n. 12-1499780/2007 del 15/01/2008. Presa in consegna provvisoria di strade appartenenti al demanio regionale. Approvazione schema verbale di consegna.

(omissis)

la Giunta Provinciale

delibera

1) di classificare come provinciali, per le ragioni sopra esposte, le seguenti strade attualmente appartenenti al demanio regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 9-5791:

- S.R. n. 10 “Padana Inferiore” – Capisaldi di itinerario: Torino – Chieri- Confine Provincia di Asti per una estesa km.ca 23+300;

- S.R. n. 11 “Padana Superiore” – Capisaldi di itinerario: Torino – Settimo – Chivasso – Confine Provincia di Vercelli per una estesa km.ca 37+800;

- S.R. n. 20 “del Colle di Tenda” – Capisaldi di itinerario: Innesto con S.P. n. 29 a Moncalieri – Confine Provincia di Cuneo per una estesa km.ca 19+700;

- S.R. n. 23 “del Colle di Sestriere” – Capisaldi di itinerario: Torino – Pinerolo – Colle di Sestriere per una estesa km.ca 92+011;

- S.R. n. 29 “del Colle di Cadibona” – Capisaldi di itinerario: Santena – Poirino – Confine Provincia di Cuneo per una estesa km.ca 39+150;

- S.R. n. 29 racc. “del Colle di Cadibona” – Capisaldi di itinerario: Innesto con S.R. 29 a Poirino – Confine Provincia di Asti per una estesa km.ca 3+800;

- S.R. n. 589 “dei Laghi di Avigliana” – Capisal-

di di itinerario: Pinerolo – Cavour – Confine Provincia di Cuneo per una estesa km.ca 15+000;

2) di autorizzare la presa in consegna provvisoria delle strade di cui al punto 1), demandando al dirigente del Servizio Programmazione Viabilità, o a un suo delegato, la sottoscrizione del verbale di consegna allegato, che contestualmente si approva, con facoltà di apporvi modifiche non sostanziali;

3) di rinviare a successivo provvedimento del Consiglio Provinciale l'acquisizione delle strade di cui al punto 1) al demanio della Provincia di Torino;

4) di dare atto che gli oneri per manutenzione ordinaria e straordinaria derivanti dal punto 1) a carico della Provincia trovano copertura finanziaria nei limiti degli stanziamenti di bilancio e PEG dei rispettivi anni di competenza e con i fondi regionali previsti dalla richiamata deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2007, n. 9-5791, per i quali si procederà con successivo provvedimento all'accertamento ed impegno, previa ripartizione delle risorse da parte della Regione;

5) di dare atto che il seguente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio della Provincia di Torino per quindici giorni consecutivi;

6) di dare atto che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 5), chiunque può presentare alla Giunta Provinciale, che deciderà in via definitiva, motivata opposizione avverso il presente provvedimento;

7) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Piemonte, dopo la scadenza del termine di cui al punto 6), ovvero dopo la decisione su eventuali opposizioni, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

8) di dare atto che la Regione Piemonte, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 1/TFP del 19 gennaio 1998, provvederà a trasmettere copia dell'estratto della presente deliberazione, con gli estremi dell'avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al Ministero delle Infrastrutture per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

(omissis)

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo

Definizione dell'accordo di programma ex art. 34 D.lvo 267/2000 tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo per progettazione e interventi vari.

Definizione dell'Accordo di Programma, ex art. 34 D.Lvo 267/2000, tra Regione Piemonte e Provincia di Cuneo finalizzato alla progettazione e alla realizzazione dei seguenti interventi: 1) Liceo Scientifico di Mondovì: realizzazione nuova sede con trasformazione ex ospedale Gallo; 2) ITIS Fossano: realizzazione palestra; 3) Istituto d'Arte Bertoni c/o ex Caserma Musso di Saluzzo: completamento lavori; 4) Istituto Alberghiero di Barge: completamento II LOTTO. Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

In data 13.10.2006 la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo hanno sottoscritto l'Intesa Istituzionale di Programma, modificata con l'Intesa sottoscritta in data 14.06.2008, con la quale sono stati individuati alcuni interventi prioritari tra cui sono inclusi i seguenti interventi di edilizia: Realizzazione nuova sede del Liceo Scientifico di Mondovì; realizzazione palestra dell'ITIS Fossano; Istituto d'Arte Bertoni c/o ex Caserma Musso di Saluzzo: completamento lavori; completamento del II LOTTO dell'Istituto Alberghiero di Barge.

La suddetta Intesa prevede inoltre che l'attuazione della stessa avvenga attraverso la stipula di apposito Accordo di Programma.

Al fine di concordare i contenuti degli Accordi di Programma, è necessario convocare una Conferenza dei Servizi tra gli Enti sottoscrittori degli stessi, ai sensi dell'art. 5 della "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", approvata con D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997.

Con provvedimento del 22 luglio 2008 il Presidente della Provincia ha individuato quale Responsabile del procedimento dell'Accordo di Programma in materia di edilizia scolastica l'Ing. Enzo Novello - Dirigente responsabile del Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Cuneo (tel. 0171/445316).

Per informazioni è possibile rivolgersi al Dott. Johannes Menegatti (tel. 0171-445349) ed alla Dott.ssa Rossella Mondino (0171-445352).

Data di avvio del procedimento: 22 gennaio 2009, data di pubblicazione sul BURP dell'avvio della procedura di definizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi in oggetto.

Conclusione del procedimento: entro i termini di legge.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Enzo Novello

Provincia di Torino

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

1) Progetto per la realizzazione di una bonifica agraria in Comune di Salassa.

Proponente: Mattioda Pierino e Figli S.p.A.

2) "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore 10 t/giorno, mediante operazione di cui all'allegato C, lettera R5 (formazione di rilevati), della parte quarta del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152", Chiusa S. Michele.

Proponente: ES.CO.T. Srl.

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 22/12/2008, la ditta Mattioda Pierino e Figli S.p.A. con sede a Cuorgnè in Cs Torino 34, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Cs Inghilterra 7/9, 10138 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi ai progetti:

1) Progetto per la realizzazione di una bonifica agraria in Comune di Salassa, rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2.

Si comunica che in data 22/12/2008, la ditta ES.CO.T. Srl con sede a Bruzolo in via Lago 16, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Cs Inghilterra 7/9, 10138 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto:

2) "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore 10 t/giorno, mediante operazione di cui all'allegato C, lettera R5 (formazione di rilevati), della parte quarta del decreto legislativo 3/4/2006, n. 152", Chiusa S. Michele, rientrante nella categoria progettuale n°32 ter dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.30), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è l'Ing. Elena Garbarino del Servizio V.I.A., tel. 011/861.6825 fax. 011/861.6730.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente "C.S.E.A." - rifacimento ponticello per passaggio veicolare e pedonale su bealera Lissarda in Comune di Barge. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 29/12/2008 prot. 89229 - 89231/DA1406

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Geom. Guido Contin

Telefono: 0171/321911

e-mail: guido.contin@regione.piemonte.it

DATA DI CONCLUSIONE del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Gianoglio Sergio - Savigliano - taglio piante prossimità sponda sx torrente Mellea località Braidabella in comune di Savigliano.

Data di avvio: 05/01/2009 prot. 47/DB14.10;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Walter Bessone

Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche

Definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti denominate "Marcalone", in Comune di Cannobio (VB). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Oggetto: definizione dell'area di salvaguardia delle sorgenti denominate "Marcalone", in Comune di Cannobio (VB). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Data di ricevimento dell'istanza: 18 dicembre 2008

N. protocollo: 28006

N. assegnato alla pratica: 407

Responsabile del procedimento:

Direzione Ambiente Via Principe Amedeo n. 17 - Torino

Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Disciplina dei servizi idrici - Opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano

Per informazioni sul procedimento:

dott. Geol. Massimiliano Petricig tel. 011 4324818

e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it

dott. Agr. Elena Anselmetti tel. 011 4324470

e-mail: inquinamentodiffuso.acqua@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 - Torino

Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche

Definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi denominati P5, P10 e P12, in Comune di Vinovo (TO). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Oggetto: definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi denominati P5, P10 e P12, in Comune di Vinovo (TO). Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Data di ricevimento dell'istanza: 18 dicembre 2008

N. protocollo: 28033

N. assegnato alla pratica: 408

Responsabile del procedimento:

Direzione Ambiente

Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Nominativo: Ing. Salvatore De Giorgio

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente comunicazione

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Settore Disciplina dei servizi idrici – Opere acquedottistiche, fognarie e di depurazione - Torino Via Principe Amedeo n. 17, 3° piano

Per informazioni sul procedimento:

dott. Geol. Massimiliano Petricig tel. 011 4324818

e-mail: massimiliano.petricig@regione.piemonte.it

dott. Agr. Elena Anselmetti tel. 011 4324470

e-mail: inquinamentodiffuso.acqua@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Ambiente - Via Principe Amedeo n. 17 – Torino

Si prega di indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Libra Eraldo - Saluzzo - taglio vegetazione arborea ed arbustiva alveo torrente Bronda in comune di Saluzzo. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c.2).

Oggetto del procedimento: Libra Eraldo - Saluzzo – taglio vegetazione arborea ed arbustiva alveo Torrente Bronda in Comune di Saluzzo.

Data di avvio: 08/01/2009 prot. 904/DB14.10;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott. Walter Bessone, Laura Giraudo

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it, laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Caseificio Valvaraita di Romani Renzo - occupazione per scarichi reflui nel Torrente Varaita nuovo caseificio in Comune di Venasca. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 01.12.2008 prot. 82751/DA14.06.

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Livio Gullino

Telefono: 0171/321911

e-mail: livio.gullino@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Programmazione ed interventi dei settori commerciali

“Realizzazione di Grande Struttura di vendita “GSEI” nel Comune di Casale M.to (AL)”. - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica

della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

In data 16.12.2008 l'ing. Enrico Gardino, in qualità di Legale Rappresentante della Società Self Immobiliare Srl, con sede in Rivalta Sito Interporto Nord Undicesima Strada 7, ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di Grande Struttura di vendita Extra-alimentare "GSE1" con annesso locale ricettivo in area sita in Casale Monferrato (AL) - Loc. San Bernardino e denominata D5 dal Piano Particolareggiato "Polo sportivo e ricreativo di San Bernardino", allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (prot. di ricevimento n. 27766 in data 16.12.2008) ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti - Via Principe Amedeo, 17 - Torino (con orario di apertura al pubblico: 9.30 ÷ 12.00), per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentate all'Ufficio di Deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Marco Cavaletto.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
Marco Cavaletto

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>		COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
CODICE ABBONAMENTO []	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>		INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO		
	INDIRIZZO		

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Palazzo della Regione



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino
Direttore responsabile Roberto Moisis
Abbonamenti Daniela Romano
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio

Dirigente Roberto Falco
Redazione Carmen Cimicchi
Rosario Copia, Sauro Paglini
Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs.196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.